



**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

**N. 498**

Livello di contagio nelle scuole della Regione Piemonte

*Presentata dalla Consigliera regionale:*

*FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria) 16/11/2020*

*Presentata in data 16/11/2020*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno  
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** *livello di contagio nelle scuole della Regione Piemonte*

### **Premesso che,**

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prevede, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In proposito con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato il medesimo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

in data 3 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

Il DPCM 3 novembre 2020 sopra indicato individua, in particolare, tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari. L'articolo 3 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto". Si tratta della fascia (cosiddetta area rossa) dove sono concentrate le misure più restrittive;

con ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 il Piemonte è rientra nella fascia a rischio di massima gravità;

### **Considerato che**

Il DPCM 3 novembre 2020 sopra indicato individua all'articolo 3 lettere f) e g), rispetto all'ambito scolastico e universitario prevede:

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7

agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

**Considerato ancora che,**

sul sito istituzionale della Regione (<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/coronavirus-scuola-indicazioni>) si apprende che “Le aziende sanitarie hanno ricevuto dal 15 ottobre dalla Regione Piemonte l'aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle scuole” e che, di conseguenza vengono rimodulate le misure adottate in presenza di casi positivi:

**Studente positivo a tampone con sintomatologia insorta a scuola**

- immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, seguito da un test molecolare negativo;
- i conviventi saranno posti in quarantena;
- immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni;
- i familiari dei compagni di classe dello studente positivo, essendo contatti di contatto stretto, non sono sottoposti ad alcuna restrizione qualora non vi siano sintomi compatibili con il Covid-19 o indizi di ordine epidemiologico;
- gli operatori scolastici saranno sottoposti a tampone nell'arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l'incubazione della malattia) e, in caso di tampone negativo e in assenza di sintomi, sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa).

**Operatore scolastico risultato positivo al tampone**

immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, seguito da un test molecolare negativo;

- i conviventi e i contatti stretti saranno posti in quarantena;
- gli eventuali operatori scolastici presenti tra i contatti stretti saranno sottoposti a tampone nell'arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l'incubazione della malattia) e, in caso di tampone negativo e in assenza di sintomi, sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa);

### **Studente positivo con sintomi rilevati presso il proprio domicilio**

Nel caso in cui i tempi di insorgenza della sintomatologia manifestata dallo studente consentano di escludere un coinvolgimento della scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall'ultima frequenza scolastica, si applicano le seguenti misure:

- immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, seguito da un test molecolare negativo;
- i conviventi saranno posti in quarantena.

### **Considerato inoltre che,**

sul sito istituzionale della Regione <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-piemonte-zona-rossa>, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 che colloca il Piemonte nella cosiddetta fascia rossa, rispetto a "Scuola e Università" viene segnalato come:

- Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente a distanza, ad eccezione delle scuole materne, elementari e del primo anno della media. Consentite le attività di laboratorio e quelle per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- E' sospesa l'attività in presenza in Università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

### **Il Consiglio Regionale interroga la Giunta e l'assessore competente**

in considerazione degli elementi evidenziati in premessa, si richiede la puntuale indicazione del livello dei contagi nella scuola dell'infanzia, della scuola primaria nonché della scuola secondaria di primo e secondo grado.

16 novembre 2020

***Francesca Frediani***